

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6 del 19/3/2018

Oggetto: Ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore del dipendente Lucio Terlato in applicazione dell'art.2 della legge 7.2.1979, n.29

IL DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE

(giusta determinazione del Segretario Generale n° 14 del 15/gennaio/2018)

Preso atto dell'istanza, datata 4 novembre 1997, con la quale il Sig. Lucio Terlato, dipendente della Camera di Commercio sede di di Ragusa dall'1 aprile 1995, ebbe a chiedere la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza di tutti i periodi di assicurazione generale obbligatoria risultanti dalla propria posizione personale all'INPS;

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L. R. 9.5.1986, n. 21;

Visto l'art. 19, comma 2, della L. R. 4.4.1995, n. 29;

Visto l'art. 18 della L. R. 3.5.1979, n. 73;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della L. R. 28.5. 1979, n. 114, di recepimento della legge 7.2.1979 n.29;

Visto l'art.13 della Legge 12.8. 1962 n. 1338;

Visto l'art. 2 della citata Legge n. 29/79 che prevede la facoltà per il lavoratore che possa far valere periodi d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria predetta, di chiedere ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare;

Vista l'art.4 della legge 7.7.1980, n.299;

Vista la circolare del Ministero del Tesoro n. 21 del 28.3.81, che fornisce disposizioni e chiarimenti sulla disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi alla luce anche dei criteri applicativi di cui all'art. 2 della L. 29/79, fissati con l'art. 4 della Legge 7.7.1980 n. 299;

Viste le diverse ordinanze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in merito all'aliquota da applicare per la determinazione della riserva matematica;

Preso atto della controversa questione, tuttora non definita e sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale da parte della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in ordine all'applicazione dei coefficienti ai fini della quantificazione della riserva matematica, relativamente alla determinazione degli oneri di ricongiunzione a carico dei dipendenti;

Considerato che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interpellata sulla questione per l'individuazione dei coefficienti tabellari applicativi ai fini del calcolo di ricongiunzione, con parere prot. n. 28102 - cons. 715/05 del 6.6.2005, pur propendendo per l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981, suggerisce all'Amministrazione Regionale, nell'attesa di eventuali mutamenti interpretativi sul punto, di attenersi all'orientamento giurisprudenziale in atto dominante, concernente

l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.1.1964, , adottando tuttavia provvedimenti provvisori sulle istanze di ricongiunzione espressamente recanti l'avvertenza che le determinazioni definitive sul quantum degli oneri gravanti sui dipendenti verranno assunti all'esito dell'acquisizione dei pronunciamenti definitivi sulla questione;

Visto il parere n. 121, prot. n. 9623 del 7.7.2005, con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, intervenendo su impulso della Presidenza della Regione Siciliana, in ordine alla stessa questione, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione Regionale sull'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.1.1964, conviene con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla necessità di apporre una clausola di salvaguardia relativa alla quantificazione degli oneri gravanti sui dipendenti in attesa di pronunce definitive adottate dalla Corte Costituzionale sulla questione;

Visti i coefficienti stabiliti con il D.M. 27.1.1964, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 12.8.1962 n.1338 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.3-1964 n. 65. S.O.;

Viste le note camerali prot. n. 463 del 9.1.2015, prot. n.3224 del 7.4. 2016, prot. n. 1530 del 15.2. 2017 e prot. n. 4216 del 16.5. 2017, con le quali sono stati richiesti all'INPS di Ragusa gli elementi utili per la costituzione della posizione assicurativa relativi al predetto dipendente e per la determinazione dell'onere di ricongiunzione;

Visto il prospetto TR. C/01 bis, pratica n.16525-29/2 del 2.2.2017 ed il successivo modello di rettifica del 24.5.2017 che prevede, la ricongiunzione con onere ai sensi dell'art. 2 della legge 29/1979, dei periodi di contribuzione svolti presso datori di lavoro privati, dall'1.10.1972 al 31.5.1995, per complessive 771 settimane;

Visto il Mod. S.M. 313, prot. n.64560 del 10.4.2017 che prevede la ricongiunzione con onere ai sensi dell'art.2 della legge 29/1979, per il servizio svolto dal 2.12.1980 all'1.3.1981 presso il Comune di Chiaramonte Gulfi, per complessivi mesi 3 e settimane 1;

Verificato che esiste, dall'1.4. 1995 al 31.5. 1995, coincidenza di periodi lavorativi tra il periodo da ricongiungere ed il lavoro svolto presso la Camera di Commercio di Ragusa;

Considerato il prospetto di calcolo dell'onere, riassuntivo dei periodi di contribuzione e ricongiunzione, redatto dall'ufficio personale sede di Ragusa;

Vista la nota camerale prot. n. 3676 del 13/2/2018, con allegato prospetto, con la quale è stato notificato al Sig. Terlato Lucio la risultanza della ricongiunzione nonché l'apposizione della clausola di salvaguardia relativa all'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.2.1981, per quanto sopra esposto;

Vista la dichiarazione di accettazione dell'onere di riscatto, comunicata dall'interessato in data 8/3/2018 con nota prot. n. 6024/E dell'8/3/2018;

Ritenuto, pertanto, di consentire, in applicazione dell'art. 2 della richiamata Legge 29/79, al Sig. Terlato Lucio la ricongiunzione dei predetti periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione per complessivi anni 15, mesi 1 e giorni 5 che al netto di mesi 2 per coincidenza di periodi lavorativi, ammontano a complessivi anni 14, mesi 11 e giorni 5;

DETERMINA

per tutto quanto descritto in narrativa che s'intende integralmente riportato, di autorizzare, in applicazione dell'art. 2 della legge 7.2.1979, n. 29, al dipendente Sig. Terlato Lucio, la ricongiunzione ai fini di quiescenza, con i servizi prestati presso la Camera di Commercio sede di Ragusa, dei periodi d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, per complessivi anni 14, mesi 11 e giorni 5, verso pagamento del contributo di €. Zero, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;

di riservarsi, per quanto esposto in narrativa, di richiedere all'interessato la differenza tra l'onere indicato al punto 1 della presente determina e l'eventuale ricalcolo ove l'indirizzo giurisprudenziale

ziale definitivo dovesse convenire per l'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.2.1981;
di autorizzare l'Ufficio Personale a provvedere alla riscossione delle somme comunicate dall'INPS
con le citate note: TR.C/01 bis, pratica n.16525-29/2 del 24.5.2017 e Mod. S.M. 313, prot. n. 64560
del 10.4.2017;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi
dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

IL Dirigente Ufficio Personale
dott.ssa agata inserra